



## **COMUNE DI FAENZA**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE  
SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE UFFICIO TRASFERITO IN  
UNIONE

### **ORDINANZA SINDACALE n. 19 / 2016**

**OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINANTE GLI ORARI DELLE ATTIVITÀ  
ECONOMICHE CHE PROCEDONO ALLA VENDITA DI PRODOTTI E/O  
EROGANO SERVIZI A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE  
DELLA ROMAGNA FAENTINA**

#### **IL SINDACO**

- Premesso che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno condiviso l'obiettivo strategico di giungere alla realizzazione di una unione di comuni, mediante il percorso di allargamento dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai tre restanti Comuni del distretto socio sanitario;
- Premesso che su proposta del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo hanno approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione della Romagna Faentina e che l'atto costitutivo dell'Unione della Romagna Faentina è stato stipulato dai sei Sindaci in data 30/11/2011 (atto Repertorio Comune di Faenza n. 4809);
- Considerato che con la costituzione dell'Unione della Romagna Faentina si impone l'esigenza di unificare le regolamentazioni comunali vigenti in materia di esercizio delle attività delle imprese presenti sul territorio dei diversi Comuni che fanno parte della stessa, e che un ruolo importante è costituito dal fatto di avere una identica disciplina in materia di orari di esercizio delle attività economiche, in modo che tutte le imprese presenti sul territorio dei vari Comuni dell'Unione della Romagna Faentina abbiano una medesima disciplina di riferimento ed un identico trattamento;
- Richiamato l'art.50 c.7 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il ruolo di coordinatore e organizzatore degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici presenti sul territorio;
- Considerato che il Sindaco deve determinarsi in tal senso tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- Considerata la particolare situazione che caratterizza i Sindaci che fanno parte dell'Unione della Romagna Faentina, per cui si ritiene opportuno, tenuto conto dell'esigenza di adottare comportamenti omogenei tra i diversi consigli comunali, seguire gli indirizzi del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina;

- Vista la delibera del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 20 del 27/04/2016 con la quale vengono forniti indirizzi ai Sindaci ai fini dell'aggiornamento delle ordinanze e delle disposizioni che a livello comunale disciplinano la materia degli orari delle attività economiche che procedono alla vendita di prodotti e/o erogano servizi alla persona;
- Richiamata la vigente ordinanza e, comunque, ogni altra disposizione disciplinante a livello comunale la materia degli orari delle attività economiche;
- Visto l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che ha modificato l'art. 3 lett. d-bis del D.L. n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006) prevedendo per gli esercizi commerciali al dettaglio e per quelli di somministrazione la liberalizzazione degli orari sia nei giorni feriali che nei giorni festivi;
- Vista la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- Visto il D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Visto il Decreto Legge 13.08.2011 n.138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", conv. con mod. in Legge 14 settembre 2011, n.148;
- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Visto il D.L. 24.01.2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo" come convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- Tenuto conto che il complesso delle previsioni legislative improntate a liberalizzare gli orari di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione opera "ope legis", senza necessità di alcun recepimento a livello ordinatorio locale;
- Considerato che la facoltà liberalizzante è attribuita anche alla vendita effettuata dai produttori agricoli, alle attività di commercio su area pubblica itinerante, ai distributori automatici di prodotti, alle attività artigianali e industriali di produzione e vendita, alle agenzie d'affari, ai circoli privati che somministrano o vendono ai soci, alle attività di panificazione, alle tabaccherie, alle edicole;
- Dato atto che permane in capo al Sindaco la necessità imprescindibile di stabilire l'orario di inizio e di chiusura dei mercati settimanali e delle fiere e che tali disposizioni esistenti rimangono in vigore;
- Dato atto che in materia di distributori di carburante la cornice operativa entro cui gli impianti stradali possono erogare il carburante è stabilita dalla Regione e nel territorio dell'Unione è fissata in massimo 60 ore di apertura (minimo 52 ore);
- Dato atto che i limiti orari di svolgimento delle attività musicali e dei concerti sono stabiliti dalla Regolamentazione comunale;
- Considerato che, conformemente a quanto già previsto con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011, eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per evitare atti in "danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche;
- Rilevata la necessità di riservarsi in ordine alla possibilità di salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità

pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, o previsti dall'art. 54 del D.Ls. n. 267/2000);

- Dato atto che le disposizioni sotto riportate potranno essere oggetto in determinati casi di limitazioni dettate a tutela delle casistiche sopra indicate;
- In sostituzione di ogni altra Ordinanza o atto disciplinante gli orari di esercizio delle attività sotto indicate che devono intendersi abrogate con l'adozione di questa nuova disciplina;
- Visto l'art. 50 c.7 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

### **1) COMMERCIO AL DETTAGLIO**

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture, centri commerciali) sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. E' data facoltà di effettuare l'apertura in qualunque orario, anche in giornate festive. Non è previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale, nè è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale. L'esercente è tenuto soltanto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.

### **2) PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.) sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Non è previsto un obbligo di chiusura settimanale, nè è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario
3. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune. Le disposizioni di cui al presente punto 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della LR 14/2003, nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.

### **3) PRODUTTORI AGRICOLI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

### **4) ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1), fatta eccezione per quelle che attengono ai cartelli che non sono obbligatori per questa specifica attività.

### **5) DISTRIBURI AUTOMATICI DI PRODOTTI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

### **6) ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DI PRODUZIONE E VENDITA**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

### **7) AGENZIE D'AFFARI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

### **8) CIRCOLI PRIVATI CHE SOMMINISTRANO O VENDONO AI SOCI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

### **9) ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

### **10) ATTIVITA' DI TABACCHERIA**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

### **11) ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1).

### **12) ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E ATTIVITA' DI ESTETISTA**

1. L'orario di erogazione del servizio da parte delle imprese di acconciatura ed estetica è dalle 7.00 alle 22.00 nei giorni feriali.
2. Nelle giornate domenicali e festive è vietato l'esercizio dell'attività, fatte salve le deroghe di seguito disposte. Nelle giornate del 23 - 24 - 30 - 31 dicembre è data facoltà di apertura, anche quando cadono di domenica, nel rispetto dell'orario inteso come fascia 07.00 - 22.00 che può essere gestito a discrezione dell'operatore, previa apposizione all'esterno dei locali di un cartello indicante l'orario o con altri mezzi idonei di informazione. La stessa facoltà è prevista anche per la giornata del 14 febbraio quando cade di domenica. I titolari delle attività di acconciatore, barbiere ed estetista ubicate nei centri commerciali al dettaglio hanno facoltà di derogare a quanto disposto in via generale effettuando l'orario previsto dal centro commerciale.
3. La chiusura infrasettimanale è facoltativa.
4. L'orario prescelto dovrà essere preventivamente reso noto al pubblico all'esterno del locale mediante cartelli o con altri mezzi idonei di informazione. L'orario non è obbligatorio comunicarlo al Suap.
5. Le infrazioni alle disposizioni del punto 12) della presente ordinanza, compresa la mancata esposizione del cartello degli orari praticati, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.

### **13) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione e ai gestori degli impianti per la distribuzione di carburante al pubblico di osservare quanto segue:
  - l'orario di apertura degli impianti per la distribuzione di carburante al pubblico, con presenza del gestore, può essere aumentato fino ad un massimo di 60 ore settimanali computate dal lunedì alla domenica.
2. Gli impianti nel rispetto del limite minimo di 52 ore settimanali e nel rispetto del limite massimo di 60 ore settimanali (computate dal lunedì alla domenica) devono garantire, con la presenza del gestore, l'apertura nelle fasce orarie che vanno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, fatta salva l'eventuale chiusura settimanale antimeridiana o pomeridiana, stabilendo liberamente l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto.

3. Nell'articolazione di detto orario dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla Regione Emilia Romagna con la Deliberazione della Giunta n. 1421/2010:
  - a) apertura non prima delle ore 5;
  - b) chiusura non dopo le ore 22, fatta salva la possibilità di richiedere l'orario notturno;
  - c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
  - d) possibilità di chiusura domenicale o festiva, per tutto o per parte dell'orario giornaliero.
4. La comunicazione dell'orario giornaliero che si intende effettuare, della giornata in cui verrà effettuata l'eventuale chiusura antimeridiana o pomeridiana, dovrà essere comunicata al Suap dell'Unione della Romagna Faentina da inviarsi almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce. L'orario prescelto con la comunicazione di cui sopra non può essere modificato se non sono trascorsi almeno tre mesi dall'ultima comunicazione.
5. L'orario di apertura, con presenza del gestore, degli impianti stradali di distribuzione carburanti è il seguente:

PERIODO ESTIVO: DAL 1° MAGGIO AL 31 AGOSTO

MATTINO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 12,30

POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,30

Nella giornata in cui si effettua la turnazione di chiusura per riposo infrasettimanale, gli impianti saranno aperti dalle 7,00 alle 12,30.

PERIODO INVERNALE : RESTANTE PERIODO

MATTINO DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 12,30

POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 19,00

Nella giornata in cui si effettua la turnazione di chiusura per riposo infrasettimanale, gli impianti saranno aperti dalle 7,30 alle 12,30.

Nelle giornate festive e di domenica non sarà effettuata l'apertura con presenza del gestore.

6. L'apertura domenicale e festiva per tutto o per parte dell'orario giornaliero va computato nel monte ore settimanale che non può superare le 60 ore.
7. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
8. Le comunicazioni di cui al punto 4. non conformi ai limiti e alle disposizioni sopra riportate sono considerate irricevibili e non attribuiscono alcuna facoltà di esercizio dell'orario comunicato in difformità ai limiti e alle disposizioni di cui sopra. L'accertamento dell'esercizio dell'attività dell'impianto in difformità rispetto all'orario comunicato o, comunque, in violazione alle disposizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste.
9. La violazione alle disposizioni contenute nel presente punto 13) è sanzionata ai sensi di legge.

#### **14) RISERVA**

1. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

## **15) SANZIONI**

1. Salvo le sanzioni previste da leggi disciplinanti le diverse materie, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza per le quali non è prevista una specifica sanzione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.

Lì, 24/06/2016

IL SINDACO  
MALPEZZI GIOVANNI  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)